

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato dell'Economia
Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro
Ragioneria Generale della Regione
Servizio 5 - "Vigilanza"

U.O.B. 5.2. - "Vigilanza Enti, Aziende ed Istituti regionali"

Prot. n. 9118

Circolare n. 5

Palermo, 24 FEB. 2016

Oggetto: Armonizzazione dei sistemi contabili – Esercizio provvisorio e Gestione provvisoria per l'anno 2016 per gli Enti e gli Organismi strumentali della Regione.

Agli Enti Pubblici ed Organismi strumentali della Regione
Ai Collegi dei Revisori dei conti
c/o gli Enti Pubblici ed Organismi strumentali della Regione
e, p.c. All' On.le Presidente della Regione
Ufficio di Gabinetto
Agli Assessori regionali
Uffici di Gabinetto
Ai Dipartimenti regionali
Alla Corte dei Conti
Sezione di Controllo per la Regione Siciliana

L o r o S e d i

La Regione Siciliana e i suoi Enti ed Organismi strumentali adottano dall'1/1/2015 la disciplina dell' "armonizzazione contabile" di cui al Decreto Legislativo n. 118 del 23/6/2011 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito "Decreto").

Quanto all'esercizio provvisorio e alla gestione provvisoria si ricorda che, in via transitoria, per l'anno 2015 si applicava la stessa disciplina dell'anno 2014 (comma 16 dell'art. 11 del Decreto):

Via Notarbartolo, 17 – 90141 Palermo - Telefono 091-7076620– Fax 091-7076726
e-mail: servizio.vigilanza.bilancio@regione.sicilia.it - pec: serv5.bilancio@pec.regione.sicilia.it
cert.mail: dipartimento.bilancio@certmail.regione.sicilia.it

al riguardo questa Amministrazione aveva emanato la circ. n. 6 dell'11/2/2015, riferita solo al regime transitorio dell'anno 2015.

La nuova disciplina dell'esercizio provvisorio e della gestione provvisoria introdotta dall'armonizzazione contabile risulta più rigorosa e complessa rispetto a quella precedente, contenuta nel "Testo coordinato"; essa risulta anche più diversificata tra i due istituti contabili.

La presente circolare fornisce indicazioni in merito a tali istituti giuridici per l'anno 2016, a partire dal quale la nuova disciplina diventa efficace, e a regime; quindi la predetta circ. n. 6/2015 non dovrà essere più considerata.

Si ritiene utile riportare innanzitutto l'art. 43 del Decreto.

Art. 43 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria

"1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria.

2. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi, nei modi, nei termini e con gli effetti previsti dagli statuti e dall'ordinamento contabile dell'ente. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento."

Inoltre il punto 8 dell'all. 4/2 del Decreto "*principio contabile applicato della contabilità finanziaria*" contiene la disciplina di dettaglio degli istituti giuridico contabili in questione.

Con particolare riferimento all'esercizio 2016, primo anno di applicazione della nuova disciplina dell'esercizio provvisorio e della gestione provvisoria, il comma 17 dell'art. 11 del Decreto prevede: "*In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2016 gli enti ... gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015 – 2017 per l'annualità 2016, riclassificati secondo lo schema di cui all'allegato 9*".

Al riguardo si ricorda che il precedente bilancio di previsione finanziario 2015-2017 è autorizzatorio per tutti gli esercizi in esso considerati ma risponde ancora alla precedente classificazione, non più valida dal 2016 in poi; pertanto per l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria dell'anno 2016 occorre riclassificare le previsioni definitive dell'anno 2016 del bilancio pluriennale 2015-2017 secondo la nuova struttura del bilancio di previsione, in quanto esse costituiscono gli stanziamenti di riferimento per la gestione in assenza del nuovo bilancio di previsione approvato.

Fermo restando che gli Enti dovranno fare puntualmente riferimento alle disposizioni del Decreto, ed in particolare a quelle contenute nel punto 8 dell'all. 4/2, la presente circolare tratta gli aspetti procedurali più rilevanti.

1. Esercizio provvisorio

L'esercizio provvisorio può essere autorizzato, dall'Amministrazione di vigilanza, per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi (anche con più provvedimenti successivi), nel caso in cui il bilancio di previsione non è approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Come detto in premessa, ai sensi dell'art. 43 del Decreto, durante l'esercizio provvisorio si assumono come riferimento gli stanziamenti dell'esercizio in corso, autorizzati con il precedente bilancio di previsione finanziario pluriennale approvato ed esecutivo.

Si ribadisce che, solo per il corrente anno 2016 di prima applicazione della nuova disciplina, è necessario riclassificare secondo la struttura dell'allegato 9, gli stanziamenti del bilancio autorizzatorio pluriennale 2015-2017.

Gli impegni possono essere assunti nei limiti di un dodicesimo di detti stanziamenti per ciascun mese in cui è stato autorizzato l'esercizio provvisorio, a livello di programma, solo per:

- spese correnti ed eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro;
- spese per lavori pubblici ed altri interventi di somma urgenza (in questi casi si può anche variare il Bilancio).

La gestione in dodicesimi riguarda gli stanziamenti di competenza della spesa al netto degli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati all'esercizio 2016 e dell'importo del fondo pluriennale vincolato (punto 8.6 dell'all. 4/2)

In deroga al predetto principio generale, possono essere impegnate anche oltre i limiti dei dodicesimi:

- le spese tassativamente regolate dalla legge;
- le spese che non possono essere frazionate;
- le spese di tipo continuativo necessarie per il mantenimento dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei contratti.

In ciascun mese dell'esercizio provvisorio possono essere impegnate, altresì, le quote dei dodicesimi eventualmente non impegnate nei mesi precedenti del medesimo esercizio provvisorio.

Quanto alla gestione di cassa, durante l'esercizio provvisorio possono essere effettuati pagamenti, nei limiti dei relativi stanziamenti, per tutti i residui e tutti i nuovi impegni assunti in esercizio provvisorio.

Durante l'esercizio provvisorio è consentito apportare variazioni al bilancio di previsione nei casi seguenti:

- a seguito del riaccertamento ordinario dei residui, per la reimputazione dei residui attivi e passivi secondo la loro esigibilità;
- compensative tra stanziamenti di missioni e programmi relativi a spese per il personale, conseguenti a trasferimenti interni;
- derivanti dal preconsuntivo dell'esercizio precedente, per variare l'importo delle voci di cui "impegni già assunti";
- compensative tra macroaggregati di spesa all'interno dei programmi;
- compensative tra capitoli di spesa all'interno di macroaggregati, anche per istituire nuovi capitoli;
- compensative all'interno della medesima tipologia e/o categoria di entrata, anche per istituire nuovi capitoli.

In casi particolari è possibile, mediante variazioni di bilancio, utilizzare quote vincolate e quote accantonate dell'avanzo di amministrazione, sulla base di una relazione documentata del

dirigente competente; a tal fine, dopo avere acquisito il parere dell'organo di controllo interno, l'organo di vertice delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, determinato sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente (punti 8.11 e 9.2 del Decreto). Ciò è consentito solo per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, necessarie per evitare danni patrimoniali.

Infine è consentito utilizzare il fondo di riserva, sempre mediante variazioni di bilancio, solo per:

- assolvere obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi;
- assolvere obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge;
- proseguire o avviare attività soggette a termini o scadenza, necessarie ad evitare danni patrimoniali.

In merito all'assunzione di impegni e a variazioni di bilancio in regime di esercizio provvisorio pare opportuno richiamare i punti 8.7 e 8.13 dell'all. 4/2, che di seguito si riportano:

- *“8.7 Nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, le spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato.”*
- *“8.13 ... Tali variazioni ... possono essere effettuate anche con riferimento alle previsioni del bilancio gestionale/PEG riguardanti l'esercizio successivo se necessarie per consentire la corretta applicazione del principio della competenza potenziata nel corso dell'esercizio provvisorio, nei casi in cui, i principi contabili consentono l'assunzione di impegni esigibili nell'esercizio successivo.”*

Quindi durante l'esercizio provvisorio è consentito assumere impegni di spesa con imputazione ad esercizi successivi a quello in corso, qualora ne ricorrano tutti i presupposti.

2. Gestione provvisoria

Secondo il punto 8.3 dell'all. 4/2 del Decreto la gestione provvisoria è consentita nei seguenti casi:

- il bilancio di previsione non è approvato dall'Ente entro il 31 dicembre e l'Amministrazione di vigilanza non ha autorizzato l'esercizio provvisorio;
- il bilancio di previsione non è approvato entro il termine dell'esercizio provvisorio;
- nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, se, durante l'esercizio provvisorio, si evidenzia un disavanzo presunto di amministrazione dell'esercizio precedente.

Si ritiene quindi che:

- tra l'1/1 ed il 30/4 l'Amministrazione di vigilanza abbia discrezionalità nell'autorizzare l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria;
- la gestione provvisoria può essere autorizzata anche oltre il 30 aprile.

Come per l'esercizio provvisorio, anche in gestione provvisoria gli stanziamenti di riferimento sono quelli dell'esercizio in corso, autorizzati con l'ultimo bilancio di previsione finanziario pluriennale approvato ed esecutivo, comprensivi delle successive variazioni.

In gestione provvisoria è consentito assumere impegni di spesa, solo se necessario per evitare danni patrimoniali certi e gravi, limitatamente a:

- obbligazioni già assunte;
- obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi;
- obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge;
- spese di personale.

In gestione provvisoria è possibile effettuare pagamenti, oltre che per le spese sopra elencate, anche per:

- residui passivi;
- rate di mutuo;
- canoni, imposte e tasse.

Il Decreto precisa che durante l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria deve comunque procedersi alle normali attività del riaccertamento dei residui, ivi incluse le variazioni al bilancio di previsione derivanti dalla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, sempre entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto (punto 8.10 dell'all. 4/2).


Considerata la rilevanza e la complessità delle nuove norme, si raccomanda agli Enti in indirizzo di porre particolare attenzione alle presenti direttive.

I Revisori dei conti dedicheranno massima attenzione nella vigilanza della corretta attuazione, in ciascun Ente, di ogni aspetto connesso all'esercizio provvisorio o alla gestione provvisoria.

Si invitano i Dipartimenti regionali a dare massima diffusione della presente presso gli Enti strumentali e gli Organismi strumentali da essi dipendenti.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed inserita nel sito internet consultabile al seguente indirizzo: <http://www.regione.sicilia.it/bilancio>.


Il Dirigente del Servizio
Luciano Calandra




Il Funzionario Direttivo
Valerio Garraffa



Il Funzionario Direttivo
Emanuela Grupposo



IL RAGIONIERE GENERALE
Salvatore Sammartano



7

